



## Informazioni di carattere non finanziario per imprese e gruppi di interesse pubblico

### Atto del Governo 347

#### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	347	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	06/10/2016	06/10/2016
annuncio:	06/10/2016	06/10/2016
assegnazione:	06/10/2016	06/10/2016
termine per l'espressione del parere:	15/11/2016	15/11/2016
Commissioni competenti :	2 <sup>a</sup> Giustizia	II Giustizia
	6 <sup>a</sup> Finanze e tesoro	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni:	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	V Bilancio
	5 <sup>a</sup> Bilancio	XIV Politiche dell'Unione Europea
	10 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo	
	14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	

#### Introduzione

Lo **schema di decreto legislativo n. 347** intende recepire nell'ordinamento italiano la [direttiva 2014/95/UE](#), che modifica la [direttiva 2013/34/UE](#) per quanto riguarda la **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate. Il termine di **recepimento** è fissato al **6 dicembre 2016**.

La **delega** al recepimento della [direttiva 2014/95/UE](#) è; contenuta **nell'articolo 1 e nell'allegato B** alla **legge di delegazione europea 2014, legge 9 luglio 2015, n. 114**.

Lo schema in esame è stato presentato alle competenti Commissioni parlamentari - VI Commissione Finanze e II Giustizia della Camera e Commissioni riunite 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) del Senato - il 6 ottobre 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 15 novembre 2016. In virtù di tale assegnazione, come esposto in seguito, il **termine per l'esercizio della delega è fissato al 6 gennaio 2016**.

In estrema sintesi, le norme in commento individuano **alcune categorie di imprese di grandi dimensioni** che, in coerenza con le disposizioni europee, sono tenute a redigere e pubblicare una **dichiarazione di carattere non finanziario**, contenuta nella relazione sulla gestione o in un documento separato, con la quale sono fornite **informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione** attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento

dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Viene dunque disciplinato il contenuto di tale informativa, le modalità di pubblicazione e le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla violazione delle relative norme.

L'**articolo 1** dello schema contiene le **definizioni** rilevanti all'applicazione delle norme introdotte.

L'**articolo 2** individua l'**ambito applicativo** della nuova disciplina, in particolare chiarendo che sono tenuti a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli **enti di interesse pubblico**, ovvero società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni con **specifici requisiti legati al numero di dipendenti** ed alle **caratteristiche dimensionali** (stato patrimoniale e ricavi)

L'**articolo 3** definisce il contenuto della **dichiarazione di carattere non finanziario**, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

L'**articolo 4** descrive il **contenuto** della dichiarazione di carattere non finanziario su **base consolidata**, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, **società madri** di gruppi di grandi dimensioni.

L'**articolo 5** disciplina la **collocazione delle dichiarazioni** e il relativo **regime di pubblicità**: gli enti obbligati possono includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno della relazione sulla gestione oppure pubblicare relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture.

L'**articolo 6** descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le **condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione** individuale o di quella consolidata.

L'**articolo 7** consente di **predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria**.

L'**articolo 8** reca la **disciplina sanzionatoria**.

L'**articolo 9** apporta le necessarie modifiche alla disciplina della **relazione sul governo societario** e gli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 123-*bis* del [D.Lgs. n. 58 del 1998](#))

L'**articolo 10** contiene la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 11** dispone l'**entrata in vigore** delle norme in esame a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017 e fornisce indicazioni per la prima applicazione della disciplina così introdotta.

## La norma di delega

L'**articolo 1, comma 1** della [legge n. 114 del 2015](#) (legge di delegazione europea 2014) reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli **allegati A e B alla medesima legge**. La **direttiva 2014/95/UE**, che si intende recepire nell'ordinamento con lo schema in esame, è tra quelle che sono **elencate nell'allegato B**.

Tale articolo rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il **comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 114 del 2015** prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato B** siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

Lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'[articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012](#) prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

In proposito si ricorda che alle disposizioni in esame si applica l'[articolo 31 della legge n. 234 del 2012](#) nella **formulazione antecedente** alle modifiche apportate dall'[articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115](#)

Tale formulazione prevede che il **termine per l'esercizio delle deleghe** conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi (in luogo degli attuali quattro) antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Al comma 3 tuttavia il medesimo articolo chiarisce che, ove il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.

Il termine di recepimento della [direttiva 2014/95/UE](#) è; fissato al 6 dicembre 2016; di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto il 6 ottobre 2016. Lo schema di decreto in esame è stato tuttavia assegnato alle Commissioni competenti il 6 ottobre 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 15 novembre 2016.

Di conseguenza, in virtù di quanto disposto dalla [legge 234 del 2012](#) - nella formulazione antecedente alle modifiche della [legge n. 115 del 2015](#) - il **termine** per l'esercizio della delega al recepimento della suddetta [direttiva 2014/95/UE](#) è prorogato al **6 gennaio 2016**.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede che, ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli

organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

## Contenuto

L'**articolo 1** dello schema contiene le **definizioni** necessarie all'applicazione delle norme introdotte.

In particolare, il **comma 1** rinvia all'elenco degli **enti di interesse pubblico** che rileva ai sensi delle **disposizioni sulla revisione contabile**, contenuto nell'articolo 16, comma 1 **decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39** in materia di revisione legale dei conti.

Le disposizioni in tema di revisione contabile sono state da ultimo modificate dal **D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135**, emanato al fine di attuare nell'ordinamento nazionale le novità normative varate in UE (contenute nella **direttiva 2014/56/UE** e nel **regolamento n. 537/2014**). Il richiamato **D.Lgs. n. 135 del 2016** ha tra l'altro modificato le definizioni contenute nell'**articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 39 del 2010**, in particolare espungendo dal previgente novero degli enti di interesse pubblico i cd. enti sottoposti a regime intermedio, ossia quegli enti che si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico, più stringenti rispetto alla disciplina della ordinaria revisione dei conti.

Destinatari delle disposizioni in esame sono quindi le **società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati** italiani e UE, **le banche**, **le compagnie di assicurazione e riassicurazione**.

Analogamente, ai fini della definizione di "gruppo di grandi dimensioni", "gruppo", "società madre", "società madre europea" e "società figlia", si ripropongono quelle della **direttiva 2013/34/UE** in materia di conti annuali e consolidati, dunque riproducendo le norme nazionali con riferimento all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Si ricorda che la predetta **direttiva 2013/34/UE** è stata recepita nell'ordinamento nazionale con due distinti decreti legislativi. Il **decreto legislativo n. 136 del 2016** ha individuato gli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti che adottano per quanto compatibile la medesima disciplina. Il **decreto legislativo n. 139 del 2016** ha rivisto rivisti gli obblighi di bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari.

Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che le definizioni date hanno valenza ai **solii fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in esame**, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo societario che confliggano con quanto prevede l'ordinamento vigente.

Le definizioni recano anche l'indicazione dei cosiddetti **standard di rendicontazione** nonché della **metodologia autonoma di rendicontazione**; con tali locuzioni si individuano, rispettivamente:

- i diversi insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica e privata, generalmente accettati e non cogenti dal punto di vista legislativo;
- l'insieme composito di **standard** di rendicontazione e criteri, principi ed indicatori di prestazione integrativi agli **standard**, funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria e che possono costituire un modello di riferimento a cui le imprese destinatarie del provvedimento potranno uniformarsi, al fine di predisporre l'informativa non finanziaria.

L'**articolo 2** individua l'**ambito di applicazione** delle norme in esame.

In particolare, sono individuati (**comma 1**) i **soggetti** tenuti alla redazione della **dichiarazione individuale** di carattere non finanziario.

Si tratta in particolare degli **enti di interesse pubblico** (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni) che abbiano avuto, in **media**, durante l'esercizio finanziario un **numero di dipendenti superiore a 500** e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano presentato **almeno uno** dei seguenti parametri dimensionali:

- totale dello **stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro**;
- totale dei **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro**.

Anche la **direttiva 2014/95/UE** individua i destinatari dell'obbligo in relazione ai dipendenti medi annui ed alle dimensioni dell'impresa, chiarendo che sono tenute alle dichiarazioni le imprese di grandi dimensioni.

Si rammenta che ai sensi della **direttiva 2013/34/UE** (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 4) sono **grandi imprese** le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a. totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;
- b. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;
- c. numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Tali soggetti, ai sensi del **comma 2**, sono tenuti alla redazione di una dichiarazione non finanziaria, **su base consolidata**, ove siano anche **società madri di un gruppo di grandi dimensioni**.

L'**articolo 3** definisce il contenuto della **dichiarazione di carattere non finanziario**, le modalità di

predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

In particolare, il **comma 1** illustra gli **ambiti** ed i **contenuti** minimi richiesti alla dichiarazione non finanziaria, redatta al fine di assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta con riferimento a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti in base alle attività e alle caratteristiche dell'impresa (analogamente a quanto richiesto dall'articolo 1, comma 1 della direttiva 2014/95/UE).

Il **comma 2**, dettagliando gli ambiti di cui al comma 1, elenca gli **aspetti oggetto di rendicontazione e il loro contenuto minimo**. Le norme di recepimento riprendono, oltre all'articolato della direttiva, anche quanto espresso nei *considerando* con riferimento al contenuto minimo, in particolare quanto previsto dal *considerando* n. 7.

Ai sensi del comma 2 la dichiarazione non finanziaria contiene almeno informazioni riguardanti:

- l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche, nonché le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
- l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio dell'impresa o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
- gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
- il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
- la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Il **comma 3** reca le **modalità di predisposizione del documento**, chiarendo che le informazioni sono fornite sotto forma di **raffronto** in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti.

Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello schema in esame, gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina in esame possono, in sede di **prima applicazione**, effettuare un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi.

L'impresa può utilizzare le **metodologie ed i principi previsti dallo standard** di rendicontazione scelto come riferimento, oppure dalla **metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata** (si veda al commento dell'articolo 1 per le relative definizioni).

Ove opportuno, le informazioni sono **corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio**.

Nella relazione è fatta esplicita menzione dello *standard* di rendicontazione adottato e, nel caso in cui lo *standard* di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita all'esercizio precedente, deve esservi illustrata la motivazione.

Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma (**comma 4**), deve essere fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Inoltre sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

Il **comma 5 disciplina l'utilizzo**, ai fini della rendicontazione, di **indicatori di prestazione di carattere non finanziario** previsti dal comma 1, specificando che gli stessi sono quelli previsti dagli *standard* di rendicontazione adottati o dalle metodologie autonome di rendicontazione, qualora utilizzate. Viene inoltre specificato che, al fine di garantire una rappresentazione coerente dell'attività svolta e degli impatti da essa prodotti, i soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono selezionare indicatori di prestazione parzialmente diversi o ulteriori, ritenuti maggiormente idonei, specificando all'interno della dichiarazione le motivazioni sottese alla scelta.

Nella scelta degli indicatori di prestazione, tenendo conto di quanto disposto dalla [direttiva 2014/95/UE](#), è previsto che, ove opportuno, si tenga conto anche degli **orientamenti emanati da parte della Commissione europea**.

Se i soggetti cui è richiesta la dichiarazione non praticano politiche afferenti ad uno o più ambiti dei già menzionati commi 1 e 2, ai sensi del **comma 6** è previsto l'obbligo di fornire all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni relative all'assenza di tali politiche.

Il **comma 7** individua gli **amministratori dell'ente di interesse pubblico** quali **soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario**, secondo criteri di professionalità e diligenza.

Si segnala che l'articolo 1, paragrafo 1, n. 4) della Direttiva, modificando l'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE, chiarisce che gli Stati membri devono assicurare che **incomba collettivamente** sui membri degli **organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa**, che operano nell'ambito delle

competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che le dichiarazioni di carattere non finanziario siano redatte e pubblicate in osservanza degli obblighi previsti dalle norme UE.

Il **comma 8** consente - in linea con quanto disposto all'articolo 1, paragrafo I della [direttiva 2014/95/UE](#) - di **omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione nella dichiarazione non finanziaria**, ove possa essere gravemente **compromessa la posizione commerciale** dell'impresa. Occorre in tal caso una delibera dell'organo di amministrazione e che sia sentito l'organo di controllo e l'opzione è limitata a **casi eccezionali**; restano fermi gli **obblighi** discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla **negoziazione in un mercato regolamentato**.

L'omissione di tali informazioni è esclusa qualora risulti compromessa, all'interno della dichiarazione non finanziaria, la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa e dell'attività svolta in relazione agli ambiti oggetto della medesima dichiarazione.

Con finalità di coordinamento con le disposizioni del codice civile in tema di relazione di gestione, il **comma 9** dell'articolo in esame dispone che, per i soggetti che predispongono **dichiarazioni di carattere non finanziario** in linea con le norme in esame **incluse nella relazione sulla gestione dei propri bilanci**, sono **assolti** gli **obblighi** previsti dall'[articolo 2428 del Codice Civile](#) riguardanti **l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario**.

L'articolo 2428 chiarisce il contenuto della relazione di gestione che correda il bilancio, ai sensi del codice civile: essa deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. La relazione deve tra l'altro contenere l'analisi degli **indicatori di risultato non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Ai sensi del **comma 10**, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario è oggetto di **verifica** da parte del soggetto incaricato della **revisione legale del bilancio**, in linea con quanto richiesto dalla [direttiva 2014/95/UE](#). Spetta a tale soggetto, o altro comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale eventualmente designato, il compito di verificare la conformità delle informazioni fornite all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario con le norme in esame. A tal fine, il revisore deve predisporre apposita relazione, distinta da quella prevista dall'articolo 14 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) con la quale si esprime il giudizio sul bilancio.

La relazione del revisore è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata unitamente alla stessa, secondo le modalità prescritte dalle norme in esame (in particolare, **dall'articolo 5** al cui commento si rinvia).

Il soggetto demandato allo svolgimento dell'attività di controllo si esprime in base alla conoscenza e alla comprensione che ha dell'ente di interesse pubblico che predisponde la dichiarazione, nonché attraverso un'analisi circa l'adeguatezza dei processi e procedure e dei sistemi utilizzati per la predisposizione dell'informativa di carattere non finanziario.

L'**articolo 4** descrive il **contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata**, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, **società madri** di gruppi di grandi dimensioni.

Il **comma 1** prevede che le dichiarazioni assicurino la comprensione dell'attività svolta dal gruppo, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell'impatto prodotto in merito a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al pari di quanto previsto per le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali.

Il **comma 2** stabilisce che la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e specifica che, per quanto concerne i contenuti e le modalità di predisposizione della dichiarazione non finanziaria consolidata, si applica quanto previsto relativamente alla dichiarazione individuale.

Il **comma 3** dispone inoltre che per i soggetti che predispongono dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario e le includono all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci consolidati, si ritengono assolti gli obblighi previsti dall'articolo 40, comma I-bis, del [decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127](#), limitatamente alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario. Analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 per i bilanci non consolidati, la disposizione ha finalità di coordinamento con quanto prescritto, in tema di informativa di carattere non finanziario, nell'ambito della normativa speciale sui bilanci consolidati.

L'**articolo 5** disciplina la **collocazione delle dichiarazioni** e il relativo **regime di pubblicità**.

In particolare, il **comma 1** si occupa delle **dichiarazioni non finanziarie individuali** ed il **comma 3** di quelle **consolidate**.

Si consente di **includere** le **dichiarazioni di carattere non finanziario** individuali e consolidate all'interno

della **relazione sulla gestione** predisposta su base individuale o consolidata, rispettivamente ai sensi dell'[articolo 2428 del Codice Civile](#) e dell'[articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127](#), oppure costituire **relazioni distinte**, contrassegnate comunque da analoghe diciture.

Nel **caso in cui siano parte delle relazioni sulla gestione**, le dichiarazioni non finanziarie sono contenute in **apposita sezione**, la quale può contenere le informazioni richieste o indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione o altre relazioni previste da norme di legge dove reperire le informazioni richieste.

Si prescrive inoltre l'obbligo di **pubblicazione presso il registro delle imprese** delle dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate, congiuntamente alle relazioni sulla gestione (individuale o consolidata) e **contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio** cui fanno riferimento.

Nei medesimi termini è prevista inoltre la pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie individuali e consolidate, rispettivamente sul **sito internet** del soggetto o della società madre che hanno predisposto i documenti, dando indicazione all'interno della relazione sulla gestione individuale o consolidata della sezione del sito internet che contiene tali dichiarazioni.

L'**articolo 6** descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le **condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione** individuale o di quella consolidata.

La prima ipotesi (**comma 1**) esonera dall'obbligo relativo alla **dichiarazione individuale** gli enti di interesse pubblico e le loro eventuali società figlie ricompresi, a loro volta, nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata predisposta da **altra società madre**, anch'essa rientrante nel medesimo ambito di applicazione, o da una **società madre europea** che redige tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-*bis* e 29-*bis* della [direttiva 2013/34/UE](#), introdotti dalla [direttiva 2014/95/UE](#).

Ai sensi del **comma 2**, si esonerano dagli obblighi relativi alla **dichiarazione consolidata** gli enti di interesse pubblico che siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni, a loro volta ricompresi nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi, ovvero da una società madre europea.

L'**articolo 7** consente di **predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria**, come consentito agli Stati dai *considerando* della [Direttiva 2014/95/UE](#) (in particolare *considerando* 14).

Il **comma 1** consente che **soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione** possono **apporre** sulle **dichiarazioni non finanziarie** da essi predisposte su base volontaria la dicitura di **conformità** alle norme in esame, qualora siano presenti i requisiti di legge.

Per tali soggetti è fatto obbligo di sottoporre le dichiarazioni non finanziarie a controllo da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale dei conti, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale.

Il **comma 2** prevede inoltre che, ai fini della redazione delle dichiarazioni non finanziarie considerate conformi alle norme in esame, si applichino **criteri di proporzionalità**, che considerino le dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e di svolgimento o meno di attività transfrontaliera da parte del soggetto che predispose la dichiarazione, purché il ridotto contenuto non comprometta comunque la comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Il **comma 3** consente di **derogare** alle disposizioni sui controlli relativi alle dichiarazioni non finanziarie su base volontaria, redatte in ossequio alle norme di legge, comunque apponendo la dicitura di conformità.

La deroga opera per quei soggetti che possiedono i requisiti di **piccola e media imprese** (e dunque non superino i limiti dimensionali dell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE) e che indichino chiaramente, nell'intestazione ed all'interno della dichiarazione, il mancato assoggettamento della stessa alla attività di controllo da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

Per essere destinatarie della deroga, le imprese suddette alla data di chiusura del bilancio devono soddisfare i seguenti limiti dimensionali:

- a. totale dello stato patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro;
- b. ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni;
- c. numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio inferiore a 250.

L'**articolo 8** introduce **sanzioni amministrative pecuniarie** a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiono correttamente all'obbligo.

Le sanzioni si rendono necessarie per attuare quanto previsto dall'art. 51 della Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla [Direttiva 2014/95/UE](#), che invita gli Stati a prevedere «sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva» e ad adottare «tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive».

In particolare, in ordine di gravità della violazione, lo schema prevede:

- la sanzione amministrativa pecuniaria **da 50 mila a 150 mila euro**, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico e dei componenti dell'organo di

- controllo che depositino una dichiarazione contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4 (comma 4);
- la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25 mila a 75 mila euro**, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4 (**comma 4**);
  - la sanzione amministrativa pecuniaria **da 20 mila a 100 mila euro** a carico:
    - degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non depositano, nei termini, la dichiarazione. Se il ritardo nel deposito è contenuto in 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo (**comma 1**);
    - degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non allegano alla dichiarazione depositata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio sulla conformità delle informazioni fornite (**comma 2**);
    - del revisore che omette di effettuare l'attestazione sulla conformità delle informazioni fornite o che attesta la conformità di una dichiarazione redatta in violazione degli articoli 3 e 4 (**comma 5**);
    - degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite (comma 2);
    - degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo che pubblicano una dichiarazione non finanziaria redatta in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo (**comma 3**).
  - la sanzione amministrativa pecuniaria **da 20 mila a 50 mila euro** a carico del revisore dell'ente di interesse pubblico che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione (**comma 5**);
  - la sanzione amministrativa pecuniaria **da 10 mila a 50 mila euro** a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo del controllo, se presente, degli enti che, pur non essendovi obbligati, pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie, ma non si attengono in fase di redazione a quanto previsto da articoli 3 e 4 (**comma 3**).

Spetta alla **Consob** accertare le violazioni e comminare le sanzioni amministrative pecuniarie, in base al procedimento disciplinato dalla [legge n. 689 del 1981](#) (comma 6).

La [legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale](#), è la norma fondamentale in tema di illeciti amministrativi. Tale legge stabilisce che la **sanzione amministrativa pecuniaria** consiste "nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro", tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11).

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
- pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa;
- archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa;
- eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
- accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
- eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che la sanzione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). In base allo schema di decreto, tali autorità sono da individuare nelle autorità regionali competenti.

L'attività di **accertamento** può consistere nell'assunzione di informazioni, nell'ispezione della dimora privata, in rilievi segnaletici, fotografici e nel sequestro cautelare della cosa che è stata utilizzata per commettere l'illecito o che ne costituisce il prezzo o il profitto (come avviene in caso di guida di autoveicolo non coperto da assicurazione obbligatoria o senza documento di circolazione). In particolare, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, oltre che esercitare i poteri indicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del competente tribunale territoriale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

La violazione dev'essere immediatamente **contestata** o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione amministrativa o **pagamento in misura ridotta**, art. 16).

In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. **ordinanza-ingiunzione**, art. 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare **opposizione** all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis); fatte salve le diverse competenze stabilite da disposizioni di legge, l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale *ratione materiae* (materia di lavoro, edilizia, urbanistica ecc.) o per motivi di valore o di natura della sanzione (sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o applicazione di sanzione non pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per violazioni previste da specifiche leggi speciali): l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza

di **convalida** del provvedimento o con sentenza di **annullamento o modifica** del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l'autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26)

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con **esecuzione forzata** in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).

*Mentre il comma 3 sanziona con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 100 mila euro la dichiarazione la cui redazione non è conforme agli articoli 3 e 4, il comma 4 sanziona più severamente (da 50 a 150 mila euro) l'omissione di informazioni richieste dai medesimi articoli 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato. Le condotte illecite previste dal comma 3 e dal comma 4 sembrano almeno parzialmente coincidenti. Si valuti pertanto l'opportunità di individuare gli elementi che consentano di distinguere tra di loro le diverse condotte illecite.*

L'**articolo 9** apporta **modifiche** alla **disciplina dell'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58** (Testo Unico Finanziario – TUF), norma che si occupa della relazione sul governo societario e degli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.

In particolare, viene **inserita una lettera d-bis) al comma 2**, che introduce nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari - a sua volta contenuta nella relazione sulla gestione degli emittenti - l'obbligo di descrivere **le politiche in materia di diversità** inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo (relative ad età, composizione di genere, percorso formativo e professionale), comprensive degli **obiettivi**, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza.

Viene **modificato anche il comma 4 del medesimo articolo 123-bis**, in primo luogo operando un coordinamento normativo che elimina il rinvio all'articolo 156, comma 4-bis, in quanto tale norma è stata abrogata dall'**articolo 40 del D.Lgs. n. 39 del 2010**.

In secondo luogo, si specifica che la **società di revisione** non deve verificare la circostanza che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, ma deve **controllare** che **siano state fornite specifiche informazioni**, individuate dal comma 2, lettere a), c), d) e d-bis) dell'articolo 123-bis,

In sintesi, le richiamate norme dispongono che nella relazione sulla gestione sono riportate le informazioni riguardanti:

- l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario (lettera a))
- i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva (lettera c));
- la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati (lettera d));
- **le politiche in materia di diversità** inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo, comprensive degli **obiettivi**, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza ((lettera d-bis), introdotta dalle norme in esame)).

Viene introdotto un **comma 6**, in linea a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della **Direttiva 2014/95/UE** che prevede la possibilità di omettere le informazioni relative alle politiche di diversità, per le società che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE.

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** dispone l'entrata in vigore delle norme in esame a partire dagli **esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017**.

Ai sensi del comma 2, gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina in esame possono, in sede di **prima applicazione della disciplina**, effettuare un **raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi**.

## La direttiva 2014/95/UE

La **direttiva 2014/95/UE** modifica la **direttiva 2013/34/UE** per quanto riguarda la **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla diversità da parte di talune **imprese** e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di **accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate**.

Il primo articolo della direttiva prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'[art. 19 della direttiva 2013/34/UE](#)) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla [direttiva 2013/34/UE l'articolo 19 -bis](#), concernente la '*Dichiarazione di carattere non finanziario*', in cui si prevede l'obbligo in capo alle **imprese di grandi dimensioni** che costituiscono **enti di interesse pubblico** e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno **informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione** attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a. una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b. una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c. il risultato di tali politiche;
- d. i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e. gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre, l'articolo 1 modifica, ampliandolo, il **contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario** previsto dall'[articolo 20 della direttiva 2013/34/UE](#). Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della [direttiva 2004/39/UE](#).

La [direttiva 2014/95/UE](#) richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche **a livello consolidato**. A tal fine, il medesimo articolo 1 della direttiva in esame aggiunge l'articolo 29-*bis* alla [direttiva 2013/34/UE](#), in tema di '*Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario*', che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.

La direttiva prevede inoltre che la Commissione:

- elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi *stakeholders*, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016 (articolo 2).
- relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva in commento e pubblichi tale rapporto entro il 6 dicembre 2018, eventualmente corredandolo di proposte legislative (articolo 3).

Il termine di **recepimento** è fissato nel **6 dicembre 2016**. Le norme di recepimento si devono applicare a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante l'anno 2017.

## Senato: Dossier n. 390

## Camera: Atti del Governo n. 344

17 ottobre 2016

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia